REGOLAMENTO (CEE) N. 3672/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3671/89 [4], il raffronto tra i prezzi d'offerta all'importazione ed i prezzi comuni si effettua utilizzando il tasso di conversione adottato per fissare gli importi compensativi monetari; che occorre pertanto abrogare l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3118/89 [6], il quale prevede altre modalità di raffronto dei prezzi in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3153/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(4) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(6) GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 13.